

Decreto del 30 giugno 1992 - Min. Finanze

Fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Caratteristiche del biglietto di trasporto.

Articolo 2

Titoli di viaggio su supporto magnetico.

Articolo 3

Produzione effetti.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 18 agosto 1992 - con effetto dal 1 gennaio 1993

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413 che con l'art. 12 ha introdotto, con effetto 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 stabilisce che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale e che con decreto ministeriale dovranno essere fissate le caratteristiche a cui dovranno rispondere tali biglietti;

Ritenuta la necessita' di fissare le predette caratteristiche;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Caratteristiche del biglietto di trasporto.

In vigore dal 1 ottobre 2009 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

2. Agli effetti del presente decreto per biglietto di trasporto si intende il titolo di viaggio che da' diritto alla effettuazione della prestazione.

3. Il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;

b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;

c) ammontare dei corrispettivi dovuti;

d) numero progressivo;

e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

4. Nei trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato le indicazioni di cui alla lettera a) del comma 3 sono riferite o all'emittente o ad una delle imprese che partecipano al trasporto. In tal caso gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto integrato per l'intera prestazione di trasporto ed i riversamenti dei corrispettivi effettuati da quest'ultimo nei confronti degli altri soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta come prestazioni di servizi di trasporto nell'osservanza delle disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell'imposta sul

valore aggiunto, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Titoli di viaggio su supporto magnetico.

In vigore dal 18 agosto 1992 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. E', altresì, biglietto di trasporto ai sensi del presente decreto il titolo di viaggio costituito da un supporto con banda magnetica o con microprocessore, anche interattivo, suscettibile di riprogrammazione per ulteriori utilizzi.
2. Se i supporti costituenti di titoli di viaggio di cui al precedente comma non consentono l'indicazione degli elementi previsti dal terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, i soggetti emittenti devono tenere apposita contabilità di carico e scarico degli stessi supporti che dovranno, comunque, contenere un proprio numero di riconoscimento, al fine di consentirne il controllo.
3. Le apparecchiature atte alla emissione o che consentono la riutilizzazione dei titoli di viaggio di cui al presente articolo devono registrare le operazioni eseguite su un giornale di fondo costituito da un apposito supporto cartaceo predisposto da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi del **decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627**, e successive modificazioni.
4. Il supporto cartaceo di cui al comma precedente deve contenere una propria numerazione lungo uno dei bordi, oltre la espressa dizione <<giornale di fondo>>, nonché i dati identificativi della tipografia e gli estremi della autorizzazione alla stampa. Questi ultimi dati possono essere apposti anche sul retro del supporto stesso.
5. Per le modalità di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Produzione effetti.

In vigore dal 18 agosto 1992 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1993.

[Torna al sommario](#)
